Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 27/20
(Proc. P.A. 54/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Valentina Mazzotta - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra Chiara Ruzzier (tessera FISE n. 5461/D)

PREMESSO CHE

- con atto del 13 ottobre 2020 la sig.ra Chiara Ruzzier è stata deferita dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 2, lett. b) Regolamento di Giustizia FISE (per brevità R.G. FISE), nonché per la violazione del Regolamento EAD-ECM in quanto in occasione del concorso A5 Cervia del 12 maggio 2019 il cavallo *Butch Cassidy* (n. FISE 10009D - passaporto FEI n. 105YM07) - del quale l'odierna deferita è soggetto responsabile - è risultato positivo alle sostanze Fenilbutazone e Ossifenilbutazone considerate come sostanza *Controlled* (FEI - 2019 *Equine Prohibited Substances List*);
- a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intenzione di deferimento, l'Incolpata trasmetteva alla Procura Federale memoria difensiva, corredata dai certificati veterinari, con la quale, premessa la ricostruzione dei fatti, precisava di non aver richiesto le controanalisi in quanto riteneva che "*la positività al fenilbutazone ed al suo metabolita ossifenilbutazone derivino, purtroppo, da un mio calcolo errato sui tempi di detenzione del farmaco antinfiammatorio somministrato al cavallo, calcolo errato di cui mi assumo la responsabilità scusandomi sin d'ora (…); non era assolutamente mia intenzione alterare le performances sportive del cavallo né, tantomeno, di trasgredire al regolamento antidoping. Il rispetto del benessere dei miei cavalli ed il rispetto delle regole, infatti, sono per me la cosa più importante*";
- visto l'art. 48 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16 ottobre 2020, fissava l'udienza per il giorno 1 dicembre 2020, secondo la modalità "trattazione scritta", *ex* art. 83, co. 7, lett. h) L. 27/2020, di cui all'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2020 (prot. n. 02017);
- in data 23 novembre 2020 l'odierna Deferita, difesa dall'avv. Lorenza Mel, trasmetteva a questo Tribunale memoria difensiva nella quale, richiamate integralmente le deduzioni già svolte davanti alla Procura Federale, rilevava che "*indici della buona fede della sig.ra Ruzzier sono, in primis, oltre ad aver accettato il*

risultato delle analisi sul campione A, l'aver immediatamente comunicato alla Procura Federale i trattamenti effettuati sul cavallo, sia per l'intervento di castrazione che per il periodo successivo e precedente all'iscrizione alla gara (…)", con richiesta, pertanto, di "*contenere l'entità della sanzione al minimo edittale tenendo in considerazione l'attenuante per il buon comportamento nonché il fatto che la sig.ra Ruzzier è incensurata (...)*", dichiarando, altresì, di rinunciare all'audizione della Deferita;

- all'udienza del 1° dicembre 2020 il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con l'avv. Anselmo Carlevaro e l'avv. Angelo Martucci, ha depositato note di trattazione nelle quali ha concluso per "*l'applicazione della sanzione minima edittale di due mesi di sospensione e ammenda di € 1.000,00 ridotta alla metà ai sensi dell'art. 10 del Regolamento ECM (…) considerato il comportamento collaborativo e l'ammissione della responsabilità da parte della Sig.ra Chiara Ruzzier*". Il Collegio dava atto, altresì, che la Difesa della Deferita non ha depositato note di trattazione e, all'esito dell'esame della documentazione agli atti, non ritenendo la necessità di ulteriore attività istruttoria, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle Parti termine fino al 7 dicembre 2020 per le conclusioni e fino al 10 dicembre 2020 per eventuali repliche;

- in data 6 dicembre 2020 la Difesa della Deferita depositava note conclusive nelle quali, riportandosi preliminarmente al contenuto delle memorie già in atti, chiedeva al Tribunale di "*riconoscere la riduzione ex art. 10 del Regolamento sull'entità della sanzione minima da irrogare, tenendo in considerazione anche l'attenuante per il buon comportamento nonché il fatto che la sig.ra Ruzzier è incensurata e che questa è la sua prima violazione al regolamento sulle sostanze di medicazione controllata*".

RILEVATO CHE

- è incontestata in fatto la positività del cavallo *Butch Cassidy* alle sostanze sopra richiamate, come emerge dalla documentazione acquisita in atti.

Come è noto, l'art. 3.1 dei Regolamenti ECM-EAD dispone che "*la responsabilità dei soggetti responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà*".

Il criterio della oggettività della responsabilità costituisce un punto fermo del sistema regolamentare, sia della FISE che della FEI.

A tenore dell'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (come anche dell'art. 2.1 dei *FEI Equine Anti-doping and controlled medication regulations*) "*è dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto assicurasi che, in assenza di un documento accettato (e.g. "Veterinary Form"), nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara. Pertanto non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile, o di un membro del*

proprio Personale di Supporto, al fine di determinare una violazione del presente Regolamento. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione".

Nel caso di specie, la Deferita ha ammesso la propria responsabilità collaborando fattivamente per l'accertamento della violazione oggetto della contestazione, come peraltro riconosciuto dalla Procura Federale ai fini della sanzione richiesta, *ex* artt. 9 e 10 del Regolamento ECM.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto consta a questo Tribunale non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico della sig.ra Chiara Ruzzier;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di euro 1.000,00;
- la Procura Federale ha richiesto la riduzione alla metà delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in parola in considerazione dell'atteggiamento collaborativo della Deferita;
- valutate le circostanze del caso il comportamento di quest'ultima può configurare - secondo il Tribunale - la "*collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento di violazioni (…)*", come prescritto dalla norma in parola, con conseguente accoglimento della richiesta di dimidiazione della sanzione formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) e l'art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al binomio – sig.ra Chiara Ruzzier e il cavallo *Butch Cassidy* come in epigrafe generalizzati - la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi 1 (uno) e dell'ammenda di euro 500,00 (cinquecento), con conseguente annullamento di tutti i risultati ottenuti dal binomio nelle competizioni e il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 11 dicembre 2020

PRESIDENTE RELATORE: **f.to** Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: **f.to** Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: **f.to** Avv. Valentina Mazzotta